

## STATUTO

**SAN MICHELE SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE A  
R.L.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANTONIO ABATE NA VIA  
BUONCONSIGLIO 180

Numero REA: NA - 1105238

Codice fiscale: 10423541217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 22-05-2024 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A" al numero

44446 di raccolta

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO PRIMO) E' costituita con sede in Sant'Antonio Abate la società cooperativa sociale denominata **"SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."**.

La Cooperativa potrà istituire, nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO SECONDO) La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2070.

### TITOLO II

#### SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO TERZO) La società cooperativa non ha scopo di lucro nè di speculazione privata; è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2513, 2514, 2515 codice civile, operando prevalentemente con i propri soci, e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con persone non socie.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

ARTICOLO QUARTO) La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità e senza finalità speculative, ha per oggetto:

- la gestione di case di riposo per anziani, case albergo per anziani, r.s.a., comunità tutelari per persone non autosufficienti, comunità alloggio, residenze protette, case famiglia ed altre strutture residenziali e semiresidenziali rivolte all'accoglienza di persone anziane, minori e/o disagiate o comunque incapaci di condurre una vita autonoma;
- il servizio di trasporto, accompagnamento ed assistenza scolastica alunni e disabili o portatori di handicap; le predette attività potranno essere svolte dalla società in conformità alle disposizioni di legge, a favore di soggetti privati e/o pubblici di qualsiasi genere e/o natura;
- la gestione di impianti polivalenti per la cultura, lo sport, lo svago e lo sviluppo psico – fisico degli utenti;
- la gestione di servizi di assistenza domiciliare, medica, infermieristica, psico-sociale, sostegno e riabilitazione per gli anziani, handicappati, minori, infermi, e soggetti svantaggiati;
- la gestione di servizi sociali quali il recupero e reinserimento in società dei tossicodipendenti e per persone svantaggiate in genere;
- la gestione asili nido, scuole materne, primarie e secondarie, centri

polivalenti, centri polifunzionali, baby parking ed affini.

La società può inoltre istituire, costruire, acquistare ed affittare attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli scopi sociali, riceverli in comodato o in fitto da enti pubblici o privati.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società può esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati. Per il conseguimento di efficaci benefici sociali nell'ambito delle attività svolte, la cooperativa può avvalersi dell'opera di obiettori di coscienza in servizio civile, previa intenzione con il ministero competente.

La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può pertanto comprare, vendere, locare mobili ed immobili, sottoscrivere mutui e finanziamenti, concedendo le garanzie richieste; può anche assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese svolgenti attività analoghe, affini o connesse alla propria sia in Italia che all'estero, liquidare e cedere partecipazioni. Il tutto nei limiti di legge senza esercizio di attività finanziaria e comunque non nei confronti del pubblico.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione del suo oggetto, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone inoltre lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale attraverso la realizzazione di programmi pluriennali.

ARTICOLO QUINTO) La società cooperativa è regolata dalla disciplina

dettata per le società a responsabilità limitata e ne segue le norme in quanto compatibili.

### TITOLO III

#### SOCI

ARTICOLO SESTO) Il numero dei soci è quello previsto dall'articolo 2522 c.c..

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 numero 381 possono entrare a far parte della cooperativa soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

La prestazione dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, numero 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, numero 381.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

ARTICOLO SETTIMO) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente i requisiti previsti dallo statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate delibera sulla domanda, ai sensi dell'articolo 2528 codice civile.

Le modalità di ammissione dei soci sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

ARTICOLO OTTAVO) I soci sono inoltre obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto;
- b) a partecipare, se persone fisiche, conferendo il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale a secondo delle necessità della stessa;
- c) a versare l'importo della quota sottoscritta.

I soci sono inoltre tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.

#### TITOLO IV

##### SOCI FINANZIATORI

###### Capo I - Disciplina di riferimento

ARTICOLO NONO) (Norme applicabili)

Oltre ai soci cooperatori ed ai soci volontari, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della

legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

## Capo II - Soci sovventori

### ARTICOLO DECIMO) Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla società i soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

### ARTICOLO UNDICESIMO) Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore minimo di euro settecentocinquanta (750,00).

### ARTICOLO DODICESIMO) Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo, che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradimento e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il

proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### ARTICOLO TREDICESIMO) Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) L'importo complessivo dell'emissione;
- b) L'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo;
- c) Il termine minimo di durata del conferimento;
- d) I diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci della s.p.a;

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci o rappresentanti in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci .

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### ARTICOLO QUATTORDICESIMO) Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

### TITOLO V

#### RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE-

ARTICOLO QUINDICESIMO) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte.

ARTICOLO SEDICESIMO) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione e non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'organo amministrativo si pronuncia sui motivi che legittimano il recesso, che diviene efficace al momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

Il recesso determina l'estinzione dei rapporti mutualistici con decorrenza alla chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è comunicato tre mesi prima, in caso contrario dall'esercizio successivo

ARTICOLO DICIASSETTESIMO) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) moroso ai sensi dell'articolo 2531 codice civile;
- b) dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o condannato con sentenza che importi interdizione dai pubblici uffici;
- c) gravemente inadempiente in ordine alle obbligazioni derivanti dallo statuto, dal contratto sociale, dal regolamento o rapporto mutualistico, alle

deliberazioni legalmente adottate, o alla legge;

d) che svolga attività in concorrenza o attività contrarie agli interessi sociali;

e) che abbia perso i requisiti di cui all'articolo sesto;

f) negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO DICIOTTESIMO) Le deliberazioni in materia di decadenza ed esclusione sono adottate degli amministratori e devono essere comunicate ai soci esclusi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO) In caso di morte di un socio gli eredi possono subentrare nella quota se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione. Il subentro diviene efficace dall'iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO VENTESIMO) I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate liquidate sulla base del bilancio dell' esercizio nel quale lo scioglimento ha avuto luogo, entro sei mesi dalla relativa approvazione.

## TITOLO VI

### PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO VENTUNESIMO) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO VENTIDUESIMO) La partecipazione di ciascun socio non può essere determinata in un ammontare superiore a centomila euro.

ARTICOLO VENTITREESIMO) Le quote o azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2580 codice civile.

Le azioni nominative detenute dai soci finanziatori sono liberamente

trasferibili.

ARTICOLO VENTIQUEATTRESIMO) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO VENTICINQUESIMO) Gli utili netti annuali di gestione, risultanti dal bilancio, saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo dodici della legge 16 dicembre 1977, numero 904;
- b) nella misura del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo cinque del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, numero 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al ministero del lavoro;
- c) alla distribuzione ai soci dei dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi, previo accantonamento del prescritto trenta per cento alla riserva legale e fatto salvo quanto indicato nella lettera b), ad eventuali riserve straordinarie indivisibili

in conformità all'articolo 12 della legge 904.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni in misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, oppure mediante l'emissione di strumenti finanziari.

ARTICOLO VENTISEIESIMO) E' fatto divieto di distribuire riserve ai soci durante la vita della società.

## TITOLO VII

### ORGANI SOCIALI

ARTICOLO VENTISETTESIMO) Sono organi sociali:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo.

ARTICOLO VENTOTTESIMO) L'assemblea dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante raccomandata, con avviso recapitato a mano o con posta elettronica certificata e debitamente sottoscritto dal socio per ricevuta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove purché nella Regione Campania) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO VENTINOVESIMO) L'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo di decisione, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo di decisione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ARTICOLO TRENTESIMO) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori e finanziatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di dieci.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota o delle azioni nominative possedute.

Ogni socio finanziatore può avere più voti fino ad un massimo di cinque, inoltre i voti attribuiti ai soci finanziatori non possono mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, ai sensi dell'articolo 2526 comma due codice civile.

ARTICOLO TRENTUNESIMO) L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

ARTICOLO TRENTADUESIMO) Amministrazione.

La società può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi.

Gli amministratori devono avere requisiti specifici di onorabilità,

professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO TRENTATREESIMO) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla legge e dalle seguenti pattuizioni:

- si compone di un numero variabile, da determinarsi da parte dei soci, da tre a cinque membri;
- si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due amministratori o dei sindaci. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima;
- il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed un segretario;
- le deliberazioni sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza l'argomento e l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Tali decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo.

ARTICOLO TRENTAQUATTRESIMO) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio compete al presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO TRENTACINQUESIMO) Organo di controllo

L'organo di controllo ed il revisore legale possono esseri nominati facoltativamente.

Ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2477 cod. civ. e negli altri casi previsti dalla legge, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. In tali casi l'organo di controllo esercita, altresì, la revisione legale dei conti, ma è in facoltà dei soci affidare quest'ultima ad un revisore.

All'uopo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e ss. cod. civ.

L'organo di controllo deve avere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

## TITOLO VIII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO TRENTASEIESIMO) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO TRENTASETTESIMO) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo undici della legge del 31 gennaio 1992 numero 59.

## TITOLO IX

### SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO TRENTOTTESIMO) La società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, ai sensi di legge.

Deve, inoltre, essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

## TITOLO X

### DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO TRENTANOVESIMO) Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto assolutamente osservate.

ARTICOLO QUARANTESIMO) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla

cooperazione.

FIRMATO: ALFANO ARCANGELO CIRO - ROSANOVA FRANCESCO

- TOMMASO D'AMARO NOTAIO, Sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO  
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO  
REGISTRO IMPRESE.  
IMPOSTA DI BOLLO ESENTE